



# Consiglio di Stato

## I L SEGRETARIO GENERALE

.....

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 1, dell'Allegato 2 (Norme di attuazione) del c.p.a., come modificato dal decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge con modificazioni nella legge 25 ottobre 2016, n. 197, prevede che *«Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario Generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload»*;

VISTE le Specifiche tecniche in Allegato A al Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, di cui al DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, e, in particolare, l'art. 6, comma 8, secondo il quale *«nel caso in cui la dimensione del documento da depositare superi i 30 MB, è consentito il caricamento diretto attraverso il sito istituzionale (upload), secondo quanto indicato nell'articolo 8»* del citato Regolamento;

RITENUTO di doversi avvalere della suindicata facoltà, anche al fine di garantire la tenuta del sistema nella delicata fase di avvio del Processo amministrativo telematico (PAT),

decreta

- 1) la dimensione del singolo file inviato a mezzo PEC non può superare i 10 MB, fermo restando il limite complessivo dei 30 MB per singola PEC e fatta salva la possibilità di depositi frazionati;
- 2) la dimensione del singolo file caricato mediante upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 30 MB;
- 3) la dimensione complessiva dei file depositati mediante un caricamento in upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 50 MB, fermo restando la possibilità di depositi frazionati.
- 4) i file di dimensioni superiori ai 30 MB, non frazionabili, possono essere acquisiti direttamente dalle Segreterie degli organi giurisdizionali, nel rispetto delle Regole e Specifiche tecniche, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di autorizzazione al deposito cartaceo, ai sensi del citato art. 13, comma 1, delle Norme di attuazione del c.p.a.;

Roma, 23 dicembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

TORSELLO MARIO LUIGI